

DDL n. 70

**<<Riorganizzazione dei livelli di assistenza,
norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria
e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015>>**

Emendamento aggiuntivo

Giunta regionale

Articolo 10

All'articolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

<<2 bis. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), degli articoli 112 e 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dell'articolo 35 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e del capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), per i soggetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è fatta salva la possibilità di procedere autonomamente.>>

Non comporta nuovi o maggiori oneri

10.4



03 DIC. 2019
h 11.50 03